



PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI DEMOLIZIONE CONGIUNTA DI IMMOBILI ABUSIVI

TRA

L'Autorità Giudiziaria – Procura della Repubblica

&

L'Autorità Amministrativa – Comune di _____

Il giorno __ del mese di Gennaio anno 2020 alle ore 11:00, presso la Prefettura - UTG di Enna, fra il Procuratore della Repubblica di Enna Dott. Massimo Palmeri (coadiuvata dai Procuratori Aggiunti _____) e il Dirigente P.T. dell'Ufficio Tecnico Comunale, dott. _____ che rappresenta il Comune di _____

ATTESO CHE le Autorità di cui sopra (ed alla presenza dell'Assessore al territorio _____) premessa l'esigenza di restituire legalità, mediante l'applicazione di regole e procedure certe, in ossequio alle disposizioni del d.P.R. n. 380/01, ad un settore storicamente travagliato quale è quello dell'edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado sono presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;

PRESO ATTO CHE sia nella fase preliminare all'esecuzione delle demolizioni, che in quella successiva, le procedure (avviate dall'A.G., come da quella amministrativa), ben possono sovrapporsi, tanto da rendere opportune modalità operative congiunte e concordate;

RILEVATO CHE l'ordine di demolizione, adottato dal Pubblico Ministero (ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001), al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, non deve essere necessariamente preceduto dall'ingiunzione a demolire (Cassazione del 20/12/2007, n. 47322), in quanto alla procedura giudiziaria non è estensibile analogicamente l'art. 31 del d.P.R. suindicato (che disciplina l'iter amministrativo, tassativamente ancorato alla preliminare messa in mora del soggetto esecutato), il che rende più spedita la procedura anzidetta, fondata esclusivamente su una condanna definitiva (anche rappresentata da una sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna, entrambi irrevocabili);



OSSERVATO CHE, ben potendo le due procedure temporalmente concorrere, l'Autorità Giudiziaria dovrà sempre accertare se l'Autorità Amministrativa abbia inutilmente attivato l'iter con la preliminare ingiunzione a demolire e con la conseguente, automatica acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio indisponibile del Comune (Cass. Pen. 15/07/2005, n. 26149);

STABILITA l'esigenza di procedere secondo criteri di priorità, improntati alla valutazione della natura degli abusi commessi ed alla loro consistenza, soprattutto in rapporto al danno ambientale prodotto dai medesimi;

RISERVATA LA FACOLTÀ, tra le parti contraenti, d'indicare i propri organi di collegamento (FUNZIONARI E/O TECNICI COMUNALI, AGGIUNTI E SOSTITUTI DELLA PROCURA) al fine di coordinamento e di accelerazione delle procedure concordate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di _____, nel cui territorio insistono i manufatti abusivi per i quali sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, PROCEDERÀ ALLA DEMOLIZIONE DEGLI STESSI ANCHE PER CONTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANTICIPANDONE LE SPESE, INDIVIDUANDO LE CONCRETE FONTI DI FINANZIAMENTO, DA UTILIZZARE NEL CASO DI SPECIE, SEGUENDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO ALLE STESSA DEDICATO NEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO TRA LA PROCURA GENERALE DI CALTANISSETTA ED I PROCURATORI DEL DISTRETTO, impregiudicata la facoltà della Pubblica Amministrazione di procedere nei confronti dei proprietari dei detti immobili abusivi ovvero degli enti pubblici competenti ad innescare le procedure di demolizione in danno dei medesimi.

ART. 2

Gli edifici da demolire saranno individuati (con atti formali a firma congiunta) con priorità d'intervento secondo le fasce descritte al successivo punto 7).

ART. 3

L'Autorità Giudiziaria fornirà il necessario apporto tecnico-giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali, individuando, in particolare, la figura professionale del R.U.P. nel funzionario, inserito nell'organico dell'ufficio di riferimento, che sarà indicato con ordine di



servizio, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PREVIO CONCERTO TRA LA PROCURA GENERALE ED IL MEDESIMO MINISTERO.

ART. 4

Le demolizioni dei manufatti abusivi, rientranti in una fascia successiva, avranno luogo solo dopo la conclusione delle operazioni di demolizione dei manufatti inseriti in quelle precedenti.

ART. 5

L'eccezione al criterio indicato sub-4) dovrà essere oggetto di valutazione e di approvazione congiunta.

ART. 6

Al fine di elidere, ovvero di ridurre le ipotesi di contenzioso, connesse alla pendenza di procedure di sanatoria, il Comune s'impegna a trattare con particolare urgenza i casi di manufatti abusivi, per i quali sia già stata inoltrata istanza di condono.

ART. 7

L'esecuzione delle opere di demolizione ad opera del Comune dovrà avvenire entro 8 mesi dalla scadenza dei 90 giorni assegnati al proprietario con il provvedimento di ingiunzione, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/01; copia di detta ingiunzione dovrà essere inviata per conoscenza alla competente Procura della Repubblica che, trascorso inutilmente il termine anzidetto, di concerto con il Procuratore Generale, attiverà la procedura esecutiva di propria competenza.

ART. 8

Le fasce d'intervento vengono così determinate, tenendo conto, all'interno di ciascuna di esse, dei seguenti criteri di priorità:

- immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico e storico-artistico;
- immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso") o per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della L. 31/05/1965, n. 575 e del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.



I FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta, avendo cura di procedere, in *primis*, alla demolizione delle opere non complete e poi, a quelle completamente realizzate;

II FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità relativa, avendo cura di procedere, in *primis*, alla demolizione delle opere non complete e poi, a quelle completamente realizzate;

III FASCIA: tutte le altre opere abusive, comprensive, in *primis* dei manufatti realizzati *ex novo* nei centri abitati, in *secundis* di quelli realizzati nelle zone periferiche, in *terziis* di tutti quegli interventi edilizi che costituiscono ampliamento di manufatti già esistenti, attribuendo priorità alla demolizione di quelli maggiormente consistenti.

ART. 9

Il criterio cronologico, concorrente con quello indicato al punto precedente, verrà derogato ogni qualvolta sarà necessario procedere alla demolizione di opere realizzate in dispregio della disciplina sulla lottizzazione.

Le parti contraenti si obbligano a partecipare ad incontri periodici, organizzati su impulso del Procuratore della Repubblica competente, previo concerto con il Procuratore Generale, al fine di monitorare lo stato attuale delle demolizioni e di pervenire all'adozione di soluzioni tecnico-operative, finalizzate al miglioramento ed all'accelerazione delle procedure concordate.

Tanto si conviene tra le parti contraenti.

Enna, il

FIRME

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' AMMINISTRATIVA _____

